

CORTE DEI CONTI
-SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO-

**Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre
gennaio-aprile 2005**

(Articolo 11 – ter, comma 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362)

INDICE

Deliberazione

1. Profili generali

2. Osservazioni su singole leggi

3. Osservazioni su leggi senza oneri dichiarati

4. I decreti legislativi

Tavole allegate

Schede di copertura

La

Corte dei conti

N. 27/CONTR./R.Q./05

A Sezioni riunite in sede di controllo
composte dai magistrati:

Presidente	dott.	Francesco	STADERINI
Presidenti di sezione:	dott.	Danilo	DELFINI
	dott.	Fulvio	BALSAMO
	dott.	Rosario Elio	BALDANZA
	Dott.	Massimo	VARI
Consiglieri:	dott.	Maurizio	MELONI
	dott.	Laura	DI CARO
	dott.	Luigi	MAZZILLO
	dott.	Paolo	NERI (relatore)
	dott.	Mario	FALCUCCI
	dott.	Claudio	IAFOLLA
	dott.	Gaetano	D'AURIA
	dott.	Carlo	CHIAPPINELLI
	dott.	Simonetta	ROSA
	dott.	Ermanno	GRANELLI
	dott.	Renzo	LIBERATI
	dott.	Alberto	LONGO
	dott.	Maurizio	PALA
	dott.	Mario	NISPI LANDI
	dott.	Stefano	SIRAGUSA
	dott.	Giovanni	MARROCCO
	dott.	Enrico	FLACCADORO
dott.	Giorgio	CANCELLIERI	
dott.	Vincenzo	PALOMBA	
I Referendario	dott.	Maria Luisa	ROMANO
Refendario:	dott.	Elena	BRANDOLINI

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 11 ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'art.

7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

VISTO l'art. 4 del DL 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

UDITO, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2005, il relatore dott. Paolo NERI;

ha approvato la

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2005

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) idem, in relazione alla natura della spesa (corrente o di investimento);
- 5) 50 schede analitiche delle tipologie di copertura.

IL RELATORE

F.to Paolo NERI

IL PRESIDENTE

F.to Francesco STADERINI

Depositato in segreteria il 22 luglio 2005

IL DIRIGENTE

F.to Antonino FUSCO

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2005

1. Profili generali.

I dati della pubblicazione legislativa del primo quadrimestrale del corrente anno confermano la tendenza alla stabilità nel numero e nel rilievo finanziario delle leggi di spesa e ad una accresciuta incidenza dei provvedimenti d'urgenza rispetto al totale della normativa primaria: questi ultimi infatti rappresentano oltre un terzo sia del totale delle leggi promulgate sia di quello delle leggi di spesa.

Inoltre, il rilievo finanziario è più che proporzionale al numero dei provvedimenti: nel quadrimestre in esame, infatti, oltre l'80% della spesa relativa alle annualità comprese nel bilancio pluriennale è contenuto nel binomio decreti-legge/ leggi di conversione sia per effetto di norme di spesa previste fin dall'origine, sia per il frequente inserimento di ulteriori disposizioni di spesa conseguenti all'approvazione di emendamenti presentati nel corso di procedimento di conversione. Un esempio particolarmente vistoso è costituito dal decreto legge n. 7 del 31 gennaio che constava soltanto di 9 articoli, divenuti 54 nella legge di conversione (legge n. 43 del 31 marzo, su cui cfr. il successivo punto 2.1)

Come risulta anche dall'esame di alcune leggi contenuto nelle pagine che seguono, è proprio questa tipologia normativa a determinare più frequentemente elementi di criticità nella legislazione di spesa: spesso infatti gli emendamenti non sono supportati dalla relazione tecnica e i necessari chiarimenti richiesti, come risulta dagli atti delle Commissioni bilancio, vengono forniti dalle amministrazioni in modo per lo più sommario e comunque non aderente alle precise ed articolate osservazioni formulate. Ulteriori approfondimenti sono poi spesso resi impossibili dai tempi ristretti dell'esame parlamentare, determinati dalle necessità di rispettare i termini costituzionali di conversione.

Le leggi pubblicate assommano a 43, a fronte rispettivamente di 58, 47 e 32 nei corrispondenti periodi del triennio precedente (ma furono 104 nel primo quadrimestre del 2001, ultimo della precedente legislatura); 12 di esse provvedono alla ratifica di

trattati internazionali e 15 – pari ad oltre un terzo del totale – alla conversione di decreti-legge, mentre le leggi di iniziativa parlamentare sono state 9.

Come risulta dal prospetto n. 2 e dalle schede allegate, le leggi che hanno dichiarate conseguenze in termini di oneri ammontano complessivamente a 21, di cui 8 di ratifica di trattati internazionali e 8 di conversione di decreti legge; le leggi di iniziativa parlamentare comportanti oneri – una delle quali ha per oggetto taluni disposizioni stralciate da un decreto legge – sono soltanto 2.

La complessiva incidenza finanziaria della legislazione del quadrimestre è pari, nell'arco del bilancio triennale 2005-2007, che si estende anche ai precedenti esercizi 2003 e 2004 per effetto dell'origine negli esercizi stessi di una parte degli oneri, a circa 3.974 milioni di euro.

Pur tenendo conto della modesta significatività dei confronti operati su base quadrimestrale (confronti più significativi su base annua trovano collocazione nel capitolo relativo alla legislazione di spesa contenuto nella relazione della Corte sul rendiconto generale dello Stato), si rileva che l'importo sopra indicato, anche se notevolmente più elevato di quello dei corrispondenti periodi degli ultimi due esercizi, si colloca comunque nella media dell'ultimo quinquennio.

La ripartizione tra i singoli esercizi dell'importo in questione è la seguente: circa 1.743 milioni di euro afferiscono al 2005, circa 710 al 2006 e circa 644 al 2007; al precedente esercizio 2004 sono imputati oneri per poco più di 440 milioni di euro, in dipendenza della pubblicazione nei primi giorni del 2005 di alcune leggi approvate sul finire del 2004, e di numerosi slittamenti di copertura relativi a spese corrispondenti ad obblighi internazionali (art. 11 bis comma 5 della legge di contabilità).

In due casi (legge n. 33 del 10 marzo di conversione del DL n. 2 del 2005, che assorbe lo stanziamento già previsto dal disegno di legge A.C. 5309, e legge n. 56 del 31 marzo), lo slittamento è motivato dal fatto che si tratta di spesa in conto capitale già approvata da un ramo del Parlamento.

Infine, la totalità degli oneri recati dalla legge n. 21 del 28 febbraio, di conversione del DL n. 315 del 2004, è imputata all'esercizio 2003: si tratta infatti di accantonamenti di tab. A corrispondenti ad obblighi internazionali, non utilizzati nel

2003 e pertanto slittati al 2004. In quest'ultimo esercizio, essi hanno fornito copertura al DL n. 215 del 30 dicembre, convertito appunto con la legge n. 21 del 28 febbraio.

Il procedimento seguito ha destato qualche perplessità perché l'istituto dello slittamento di copertura, è di carattere eccezionale, tanto da essere rigorosamente circoscritto dalle norme di contabilità: tuttavia, il procedimento stesso non sembra porsi in contrasto con tale normativa, anche se l'entrata in vigore entro l'anno successivo alla presentazione del disegno di legge è stata realizzata con un provvedimento d'urgenza adottato nel finire dell'esercizio.

Dalla ripartizione per singoli esercizi sopra indicata, risulta anche che la maggior parte degli oneri riguarda il primo anno del triennio di riferimento (2005) e che pertanto si verifica soltanto in misura relativamente contenuta il fenomeno di irrigidimento dei futuri bilanci, tanto più che le spese pluriennali consistono in un solo limite di impegno di durata tredicennale di importo decisamente modesto (2,9 milioni).

La quota di spese permanenti – pari a circa 570 milioni annui – è invece piuttosto elevata, rappresentando oltre la metà delle spese permanenti approvate nell'intero esercizio 2004.

La quasi totalità di queste spese (circa 508 milioni) è recata dalla legge n. 58 del 22 aprile, di conversione del DL n. 16 del 21 febbraio (estensamente esaminato nel successivo punto 2.3), ed è finalizzata a diverse esigenze, tra cui principalmente la partecipazione erariale al rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale, l'istituzione di un fondo per la tutela ambientale e la sicurezza pubblica.

Tuttavia, indipendentemente dal rilievo e dalla specificità assunti nel quadrimestre in esame, si ricorda che in tema di spese permanenti – che presentano caratteri di forte rigidità, in quanto nella quasi totalità collegate a posizioni di diritto soggettivo – la Corte ha costantemente richiamato l'attenzione sull'opportunità dell'introduzione dell'obbligo di una motivata valutazione, sia pure di larga massima, della loro sostenibilità nel medio/lungo periodo – specie in relazione alle modalità della loro copertura –, e pertanto suggerito che le tabelle A e B allegate alla legge finanziaria indichino quali accantonamenti possano essere utilizzati per questa tipologia di spesa.

Dall'insieme degli oneri temporanei e permanenti deriva il seguente quadro complessivo delle spese autorizzate dalla legislazione del primo quadrimestre del 2005

sia per gli esercizi compresi nel bilancio triennale 2005 – 2007 e precedenti, sia per quelli successivi (i dati, arrotondati, sono espressi in migliaia di euro):

Esercizio	Onere complessivo	Di cui			
		Spese correnti	%	Spese d'investimento	%
2003	436.609	-		436.609	100,00
2004	440.358	3.147	0,71	437.211	99,29
2005	1.743.226	1.137.318	65,24	605.908	34,76
2006	709.540	590.397	83,21	119.143	16,79
2007	644.006	592.466	92,00	51.540	8,00
2008	600.940	584.000	97,18	16.940	2,82
2009/17	572.607	555.667	97,04	16.940	2,96
Dal 2018	569.667	555.667	97,54	14.000	2,46

Riguardo la significatività dell'andamento della spesa d'investimento, come anche più in generale degli oneri recati dalle leggi di spesa, va tenuto conto del fatto che, a partire dalla riforma della sua struttura recata dalla legge n. 208 del 1999, la legge finanziaria contiene anche misure di natura espansiva, che in passato trovavano collocazione nell'ordinaria legislazione di spesa.

Tutti gli importi finora indicati sono calcolati sulla base delle espresse indicazioni di oneri contenute nei rispettivi testi legislativi. Pur essendo la loro attendibilità condizionata, come risulta dalle pagine che seguono, dalla congruità di talune quantificazioni effettuate, va comunque considerato che la "tenuta" delle previsioni di spesa contenute nella legislazione più recente è superiore al passato per effetto essenzialmente delle nuove regole poste dalla legge n. 246 del 2002 ed anche dell'attenzione delle Assemblee legislative alle esigenze di corretta identificazione e copertura degli oneri, che ha condotto – anche se con talune eccezioni indicate più avanti – alla modifica di numerose norme dei disegni di legge in adesione alle condizioni poste dalle Commissioni bilancio.

In attuazione appunto dell'apposita disposizione contenuta nella legge n. 246 per i casi in cui la spesa autorizzata non abbia natura di limite massimo di spesa (come quando vengono costituiti diritti soggettivi a favore di una platea non esattamente

predeterminabile di beneficiari), la clausola di salvaguardia è stata regolarmente apposta agli stanziamenti di carattere dichiaratamente previsionale, fra cui anche, per l'eventuale rischio di cambio, i due contributi, espressi in dollari, per la ricostituzione delle risorse del Trust Fund (art. 5 legge n. 21 del 28 febbraio, di conversione del DL n. 315 del 30 dicembre 2004 per l'annualità 2003 e art. 3 comma 6 della legge n. 33 del 10 marzo, di conversione del DL n. 2 del 19 gennaio per l'annualità 2004).

Per quanto riguarda le numerose leggi di ratifica di trattati internazionali, in linea generale – e con l'unica eccezione della legge n. 31 del 10 febbraio, in cui l'apposizione della clausola è stata posta come condizione ai sensi dell'art. 81 Cost. dalla Commissione bilancio Senato – la clausola di salvaguardia non è stata apposta nel presupposto che i relativi stanziamenti abbiano natura di tetti di spesa.

Al riguardo, si ripete quanto già osservato nello scorso esercizio, e cioè che l'assunzione dell'obbligo di effettuare in via permanente determinati adempimenti – cui corrisponde una pretesa tutelata dal diritto internazionale – non può consentire eventuali limitazioni agli adempimenti stessi per insufficienza delle risorse stanziare e neppure compensazioni nell'ambito della stessa o delle altre leggi di ratifica.

Rinviando alle osservazioni formulate nelle pagine successive relativamente a specifiche fattispecie, quanto alle modalità di copertura continua a manifestarsi – già nel primo quadrimestre dell'anno – il fenomeno del prevalente ricorso a modalità diverse dai fondi speciali e pertanto non legate alla programmazione della spesa.

Infatti, pur considerato che le spese per la prosecuzione di missioni militari all'estero (legge n. 37 del 18 marzo, di conversione del DL n. 3 del 19 gennaio e legge n. 39 del 21 marzo) sono solo formalmente attuate con la modalità della riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, ma in realtà con risorse allocate sul fondo speciale di parte corrente, che vanno a costituire il fondo di riserva specificamente destinato a tali finalità dall'art. 1 comma 233 della legge finanziaria per il 2005, l'incidenza della copertura a carico dei fondi speciali è inferiore alla metà del totale.

Si conferma pertanto la difficoltà di contenere la spesa entro i limiti, molto ridotti rispetto al passato, delle risorse allocate nei fondi speciali.

Sull'utilizzazione degli accantonamenti dei fondi speciali non vi sono osservazioni da formulare. Si è tuttavia ripresentata la questione della destinazione

dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, accantonamento che, come è noto, è prioritariamente destinato all'adempimento di obblighi internazionali e che può pertanto essere utilizzato per finalità diverse soltanto se tale utilizzazione non reca pregiudizio all'adempimento dei predetti obblighi.

Nella specie, tuttavia – si tratta della copertura della spesa per l'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali del servizio presso il Ministero degli affari esteri prevista dall'art. 4-*bis* della già citata legge n. 37 –, mentre secondo le osservazioni depositate dal Governo il 2 marzo 2005 alla Commissione bilancio Camera la spesa in questione risulta “necessaria ed indispensabile ai fini degli adempimenti derivanti dagli obblighi internazionali”, la Commissione stessa ha espresso il proprio nulla osta nel presupposto che nell'accantonamento utilizzato sussistessero le risorse necessarie per far fronte agli oneri connessi all'adempimento di obblighi internazionali.

Come si è detto, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa è stata utilizzata in un elevato numero di casi.

Lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra rientra a pieno titolo nella fisiologia del sistema – esso rappresenta del resto una delle tre sole modalità di copertura codificate dalla legge di contabilità -, ma presuppone, oltre ovviamente ad una corretta quantificazione delle nuove esigenze e alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti dai quali si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti.

L'omissione di queste indicazioni – che determina un ulteriore elemento di perplessità sui criteri di quantificazione degli stanziamenti a legislazione vigente – si ripete anche nel quadrimestre in esame, con la sola eccezione della riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'arruolamento di un contingente di carabinieri in ferma quadriennale utilizzato per la copertura del richiamo in servizio di personale dell'Arma stessa (art. 12 legge n. 39, già citata): in aggiunta ai casi esaminati nelle pagine successive, possono essere qui citati la legge n. 39 del 10 marzo, di conversione del DL n. 2 del 19 gennaio dove la copertura di provvidenze a favore delle popolazioni del sud-est asiatico è a carico delle risorse della Cooperazione allo sviluppo per il 2005 come

determinate dalla tab. C, che reca uno stanziamento già ridotto rispetto al 2004, e la legge n. 56 del 31 marzo, dove nuove assunzioni temporanee di personale a tempo determinato a supporto dell'attività degli sportelli unici all'estero vengono imputate al contributo annuale per il finanziamento del piano di attività dell'ICE.

Per quanto riguarda infine il ricorso a nuove o maggiori entrate a copertura di nuove spese e l'utilizzazione di modalità di copertura non inquadrabili tra quelle indicate dalla legge di contabilità, si rinvia all'esame di singole leggi contenute nelle pagine che seguono.

2. Osservazioni su singole leggi.

2.1 Legge n. 43 del 31 marzo, di conversione del DL n. 7 del 31 gennaio, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento delle grandi opere strategiche, ecc. ecc..

La legge reca una serie di disposizioni di argomento disparato, nella grande maggioranza aggiunte a seguito di emendamenti approvati nel corso del procedimento di conversione.

Le disposizioni che presentano gli aspetti di criticità più rilevanti sono le seguenti:

1) L'art. 1 comma 2 prevede la riduzione da tre anni ad un anno del periodo per il giudizio di idoneità per la conferma in ruolo dei ricercatori universitari con conseguenti benefici economici di carattere permanente che vengono coperti (art. 8) mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università come determinato dalla tab. C della legge finanziaria 2005.

Premesso che anche nel caso in esame non è stata prevista alcuna indicazione circa la precedente destinazione delle risorse, i motivi del loro mancato utilizzo e l'eventuale modifica dei precedenti programmi di spesa, si osserva nuovamente che l'utilizzazione di stanziamenti la cui quantificazione è rinviata alla tab. C a copertura di oneri permanenti di carattere rigido in quanto connessi a diritti soggettivi si pone in contrasto con la stessa ragione d'essere della tab. C, costituita dalla modulabilità degli

stanziamenti in essa allocati: possono essere infatti rinviati alla tab. C della legge finanziaria soltanto gli oneri ultratriennali non ancora determinati nel loro importo.

2) L'art. 1-*bis* incrementa per il triennio 2005/2007 l'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi a favore delle università e degli istituti superiori non statali.

Anche questo onere, come il precedente, è coperto mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università come determinato dalla tab. C della legge finanziaria 2005.

Premesso che anche qui vi è una totale carenza di indicazioni sulle vicende dello stanziamento cui si attinge, si rileva che queste indicazioni sarebbero state tanto più opportune, in quanto lo stanziamento stesso presenta per il 2006 ed il 2007 valori inferiori al 2005.

3) L'art. 2 comma 1 autorizza il Ministero dell'economia a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi su linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni, dalla Società Sincrotrone di Trieste S.p.A. con la BEI, prevedendo l'imputazione degli eventuali oneri al fondo spese obbligatorie e d'ordine.

Pur considerato che, secondo quanto rappresentato dal Governo in Commissione bilancio, il coefficiente di rischio dovrebbe essere limitato, si ritiene che in questo, come nei casi analoghi, avrebbero dovuto essere preventivamente reperiti e accantonati dei mezzi di copertura proporzionati appunto al coefficiente di rischio.

Non appaiono invece conformi al sistema né il criterio adottato in questa occasione di imputare gli eventuali oneri al fondo spese obbligatorie e d'ordine, né quello adottato in altri casi di inserire la garanzia nell'apposito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e di imputare conseguentemente gli oneri stessi all'apposito capitolo di bilancio, in quanto sia la dotazione del fondo sia quella del capitolo sono determinate sulla base della legislazione vigente.

4) L'art. 4 reca un'autorizzazione di spesa finalizzata, nell'ambito delle attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, alla proroga delle convenzioni stipulate nell'ambito dei lavori socialmente utili.

In mancanza di elementi nella relazione tecnica, su richiesta della Commissione bilancio, che ha posto al riguardo una condizione ai sensi dell'art. 81 Cost., la legge ha espressamente stabilito che la spesa deve essere contenuta nei limiti dello stanziamento: potrebbe tuttavia verificarsi qualche contrasto tra questo limite e la finalità della "salvaguardia degli aspetti occupazionali" indicata dal secondo comma.

La copertura è operata in parte mediante riduzione del fondo per l'occupazione, con la consueta carenza di indicazioni ulteriori, e in parte mediante riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, disciplinato dall'art. 9-*ter* della legge di contabilità.

L'utilizzazione di quest'ultimo fondo non appare corretta: esso è infatti finalizzato "a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità (previsionali di base), ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica" (art.-9 *ter* comma 2 legge n. 468) e pertanto a fornire integrazioni di fondi in caso di scostamento degli oneri effettivi rispetto a quelli determinati sulla base della legislazione vigente, e non già a coprire nuove spese.

Per di più, manca nel caso di specie il carattere della permanenza della spesa, che costituisce condizione letterale per l'attivazione del fondo.

5) L'art. 7-*ter* istituisce il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, stabilendone la dotazione annua con carattere di tetto di spesa.

Tuttavia, considerato che la norma non fornisce alcuna indicazione circa la destinazione delle disponibilità del fondo e che manca la relazione tecnica, e considerato altresì che, secondo quanto è possibile desumere dagli atti parlamentari, il fondo stesso dovrebbe dare copertura finanziaria all'estensione al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato di taluni benefici economici, sorge il dubbio – espresso anche dal Servizio del bilancio della Camera – che esso sia destinato al soddisfacimento di diritti soggettivi: in tal caso, non si tratterebbe più di tetto di spesa e si renderebbe necessaria, oltre alla relazione tecnica, l'apposizione della clausola di salvaguardia.

6) l'art. 7-*septies* assegna un contributo di 80 milioni ad una società a capitale interamente pubblico per la realizzazione di interventi urgenti per i giochi olimpici

invernali “Torino 2006”; alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota delle risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dalla legge n. 307 del 2004.

Questo fondo, prioritariamente destinato, come è noto, alla riduzione della pressione fiscale, è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dallo spostamento al 2005 delle seconda e terza rata del condono edilizio.

Anche se in concreto il condono ha fornito un gettito superiore al previsto, fornendo pertanto ampiamente la copertura in argomento, non può non rilevarsi che alla data di approvazione delle legge il fondo era privo dotazione e che le maggiori entrate erano allo stato oggetto di pura valutazione previsionale.

7) Oltre ai casi indicati nei punti che precedono, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, tutte relative a capitoli-fondo, è stata utilizzata a copertura di una serie di oneri: così quelli, di carattere permanente, recati dall’art. 2 comma 2, posti a carico del Fondo ordinario per gli enti ed istituzioni di ricerca; quelli recati dall’art. 2 *bis*, posti a carico del Fondo per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e del Fondo per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale; quelli infine recati dall’art. 7-*terdecies*, posti a carico anch’essi del Fondo per l’occupazione.

In tutti questi casi, nessuna notizia è stata fornita sui rapporti tra disponibilità cui si attinge e finalizzazioni a legislazione vigente delle risorse allocate sui capitoli-fondo utilizzati.

2.2. Legge n. 53 del 15 aprile, di conversione del DL n. 14 del 17 febbraio, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

L’art. 1 prevede che i Comuni della Campania, che fino al 31 dicembre 2004 hanno conferito rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, certifichino al Commissario straordinario – cui è attribuito anche un potere sostitutivo – l’ammontare delle loro situazioni debitorie derivanti dal conferimento

stesso. Sulla base di tali certificazioni, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anticipa al Commissario le risorse finanziarie occorrenti per il soddisfacimento dei debiti, subentrando poi al Commissario stesso nella titolarità dei crediti.

Successivamente, i soggetti interessati – o il Commissario in caso di inadempienza – definiscono un piano di rientro di durata massima quadriennale; in caso di mancata attuazione, anche parziale, di tale piano, il Ministero dell'interno opera corrispondenti riduzioni nei trasferimenti erariali spettanti ai Comuni interessati.

Né il testo legislativo, né la relazione tecnica recano una quantificazione, sia pure di massima, dell'onere da sostenere: una stima – ricondotta a valutazioni dell'autorità commissariale – è stata peraltro fornita dal Governo su richiesta della Commissione bilancio della Camera nella misura di circa 160 milioni di euro.

Il meccanismo di finanziamento individuato e la relativa copertura, anche se hanno il pregio di coinvolgere finanziariamente gli enti interessati, responsabilizzandoli, presentano però aspetti di indubbia criticità.

Appare infatti probabile che in molti casi l'attuazione del piano di rientro, che deve comprendere anche gli oneri relativi alle anticipazioni, non si riveli agevole: si renderà allora necessario il ricorso alla clausola di salvaguardia, che impone al Ministero dell'interno di operare riduzioni nei trasferimenti spettanti ai Comuni in misura pari agli scostamenti dal piano di rientro.

Considerato che l'incidenza delle riduzioni sui bilanci degli enti è allo stato non prevedibile per la totale mancanza di indicazioni sulla situazione debitoria dei singoli Comuni e sulle prospettive di praticabilità dei piani di rientro, si pone il problema della sostenibilità da parte degli enti delle riduzioni in relazione alla necessità di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali.

A questo riguardo, il rappresentante del Governo, in sede di Commissione bilancio, si è limitato ad affermare che i trasferimenti erariali spettanti ai Comuni interessati risultano di capienza adeguata a far fronte agli oneri derivanti dall'esigenza di restituire al CDP le somme erogate a titolo di anticipazione.

Nessun elemento è stato però fornito per valutare se i Comuni interessati resteranno in grado di svolgere i propri compiti istituzionali, alcuni dei quali non sono comunque comprimibili.

L'art. 2 dispone l'adeguamento tecnico-funzionale degli impianti di smaltimento da parte dei soggetti affidatari, prevedendo, in caso di inadempienza, un potere sostitutivo d'urgenza del Commissario delegato, che può essere esercitato entro il tetto di spesa di 20 milioni di euro.

La copertura dell'onere è effettuata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa ai programmi di tutela ambientale (art. 49 legge n. 448 del 1998), confluita poi nel Fondo per gli investimenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Non è possibile fornire alcuna valutazione sulla congruità dello stanziamento, in quanto manca qualsiasi indicazione sui criteri di definizione dello stanziamento stesso in relazione alle esigenze da soddisfare: esigenze che, sia per il carattere di urgenza attribuito agli interventi, sia per la pendenza – come rilevato dal Servizio bilancio della Camera – di procedimenti giudiziari relativi a problemi di adeguamento degli impianti, potrebbero determinare la necessità di ulteriori risorse finanziarie.

Infine, la relazione tecnica non contiene alcuna indicazione circa la precedente destinazione delle risorse cui si attinge, sui motivi del loro mancato utilizzo e sull'eventuale modifica di precedenti programmi di spesa.

Si tratta, come è noto, di omissioni che si ripetono con grande frequenza nei casi di utilizzazione di questa modalità di copertura e su cui la Corte ritiene di dover continuare a richiamare l'attenzione sia per esigenze di trasparenza e di corretta applicazione delle norme di contabilità, sia per la connessione con i problemi di corretta determinazione degli stanziamenti a legislazione vigente.

2.3 Legge n. 58 del 22 aprile, di conversione del DL n. 16 del 21 febbraio, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente, la viabilità e la sicurezza pubblica.

La legge prevede una serie di stanziamenti per le diverse finalità indicate in rubrica, che determinano un onere complessivo di 410 milioni nel 2005 e di circa 508 milioni annui a partire dal 2006.

A copertura della quasi totalità di tale onere (350 milioni nel 2005 e 488 a partire dal 2006) si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota

dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Secondo la quantificazione esposta nella relazione tecnica, l'effetto netto dovrebbe risultare positivo per 25 milioni nel 2005 e per circa 1,6 a partire dal 2006.

I dati della relazione tecnica appaiono corretti, ma va rilevato che essi comprendono sia la quota relativa all'incremento dell'accisa che quella relativa all'IVA che grava sull'imponibile: criterio che non appare ispirato a principi prudenziali, in quanto presuppone il trasferimento dell'intera accisa sul prezzo di vendita e non tiene conto di una possibile contrazione dei consumi per effetto dell'aumento del prezzo stesso.

Gli stanziamenti contenuti nella legge rappresentano tutti dei tetti di spesa. Le relative quantificazioni non sono peraltro supportate da elementi ulteriori rispetto al mero testo legislativo: ciò vale sia per l'istituzione di un fondo per la tutela ambientale (140 milioni), sia per le risorse in favore dei vari corpi di pubblica sicurezza "per specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica" (110 milioni) e del Corpo della guardia di finanza "per esigenze correnti di funzionamento dei servizi" (20 milioni).

Per quanto riguarda invece la quantificazione dell'importo autorizzato al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004/07 relativo al settore del trasporto pubblico locale (260 milioni annui a partire dal 2005), alcuni dati di base – essenzialmente la stima del numero degli interessati e conseguentemente la quota pro-capite – sono stati forniti dal rappresentante del Tesoro in sede di Commissione bilancio Senato.

La relativa copertura è effettuata sulla base di una ripartizione dei costi dell'intervento tra lo Stato e le Regioni, frutto di uno specifico accordo. Così, la quota maggiore (200 milioni) viene assunta a carico dallo Stato e va a gravare sulle maggiori entrate derivanti dell'aumento dell'accisa sui carburanti; la residua quota di 60 milioni è posta invece a carico delle Regioni attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale interessato.

A quest'ultimo proposito, qualche perplessità deriva dal fatto che non sono state individuate le specifiche autorizzazioni di spesa da ridurre, compito questo rinviato ad un successivo accordo.

2.4 Legge n. 71 del 29 aprile, di conversione del DL n. 22 del 28 febbraio, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.

Il decreto legge originario è stato integrato nel corso del procedimento di conversione da numerose disposizioni, non corredate da relazione tecnica, alcune delle quali già modificate in prima lettura secondo le indicazioni della Commissione bilancio Camera: ciò nonostante, tre disposizioni su cui la Commissione stessa aveva reso parere contrario ai sensi dell'art. 81 Cost. sono state mantenute nel testo finale.

Nel corso dell'esame in Commissione bilancio Senato, a seguito di ulteriori osservazioni sulle conseguenze finanziarie di numerose disposizioni, il Governo ha presentato una documentazione contenente chiarimenti formulati dal Ministero delle politiche agricole senza il formale intervento del Ministero dell'economia; tuttavia, in sede di discussione, il rappresentante del Governo ha assicurato che quest'ultimo era stato coinvolto nell'esame dei chiarimenti stessi.

Non può comunque non rilevarsi che, anche in questa occasione, a fronte dei problemi sollevati dal testo ed esposti in modo molto articolato nei documenti di verifica dei Servizi del bilancio, i chiarimenti forniti appaiono decisamente meno approfonditi e di conseguenza non sufficienti a consentire il superamento delle numerose perplessità connesse alle effettive conseguenze finanziarie derivanti dalla formulazione delle varie disposizioni.

In dettaglio, si formulano le seguenti osservazioni:

1) L'art. 1 comma 1 estende ad aree diverse dal Mezzogiorno gli interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato - previsti dalla legge n. 104 del 1995 - nei limiti dell'autorizzazione di spesa originaria. Tuttavia, quest'ultima si riferisce agli esercizi 2001 e 2002 e non è pertanto chiaro per quali motivi risultino ancora disponibili risorse relative a tale autorizzazione di spesa.

In ogni caso, appare contraddittorio quanto affermato dal rappresentante dell'Economia in sede di Commissione bilancio Senato, secondo cui la norma in questione non determinerebbe un incremento nel 2005 delle autorizzazioni di cassa, "in quanto nell'anno in corso il Commissario ex Agensud avrebbe impiegato comunque le risorse". Discende infatti da tale affermazione che le risorse erano già destinate ad altri

scopi, che avrebbero dovuto essere correttamente individuati: la rinuncia al loro soddisfacimento a favore di altre iniziative avrebbe dovuto perciò essere adeguatamente motivata per dar modo di valutare l'eventuale pregiudizio arrecato alla realizzazione degli interventi per i quali le risorse erano originariamente destinate.

In assenza di tali indicazioni, deve ritenersi che la rimodulazione in questione impedisca il formarsi di economie di bilancio che sarebbero state altrimenti acquisite a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In tal senso non appare convincente l'affermazione della relazione tecnica secondo cui la norma non reca oneri.

2) Art. 1 comma 1-*bis* e 1-*ter*

Per le imprese agricole che si trovano in determinate condizioni le due norme, introdotte in sede di conversione, dispongono rispettivamente la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il 2005 e la concessione di finanziamenti a lungo termine finalizzati alla ripresa economica delle imprese stesse.

I relativi oneri, non quantificati nel testo legislativo e neppure nella relazione tecnica, sono coperti a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 (art. 15 comma 2). Nessuna notizia è fornita sulla capienza e sui margini di flessibilità dello stanziamento in relazione ad esigenze derivanti dalla legislazione vigente.

Senza diretta connessione con queste due norme e comunque senza che siano fornite notizie sui criteri di quantificazione, il successivo comma 3-*ter* dispone l'incremento del Fondo di cui sopra, con copertura dell'onere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rifinanziate dalla legge finanziaria 2005. Anche qui, nessuna indicazione è fornita circa gli impegni già assunti a carico di quest'ultimo Fondo e circa le unità previsionali di base che saranno oggetto di riduzione.

Va anche rilevato che sul Fondo di solidarietà nazionale grava anche la copertura derivante dall'applicazione dell'art. 1-*ter*, anch'esso aggiunto in sede di conversione e privo di relazione tecnica, che prevede una serie di benefici (maggiore rateizzazione per

il pagamento dei debiti per contributi, ecc.) a favore delle imprese agricole colpite da calamità naturali.

Sulle disposizioni in esame la Commissione bilancio Senato ha reso parere non ostativo “nel presupposto che i benefici... siano modulabili in misura tale da rispettare il limite di spesa costituito dalle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale ivi rispettivamente richiamate, come incrementate dall’art. 1, comma 3-ter”.

Peraltro, la formulazione delle disposizioni stesse non consente di comprendere come possa essere realizzato in concreto il contenimento dei benefici nell’ambito delle disponibilità finanziarie del fondo utilizzato a copertura. Si ritiene pertanto che in questo, come nei numerosi casi analoghi, dovrebbero essere indicati i criteri di massima per il contenimento della spesa nell’ambito delle disponibilità finanziarie, quali ad esempio l’ordine cronologico delle domande, la gravità del danno, le eventuali zone geografiche da privilegiare, ecc.

3. Osservazioni su leggi senza oneri dichiarati.

3.1 Legge n. 5 del 28 gennaio, di conversione del DL n. 279 del 22 novembre 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

La legge contiene una norma finale (art. 9) che ne dispone la neutralità per la finanza pubblica. Tuttavia, alcune norme in essa contenute suscitano qualche perplessità.

In particolare, l’art. 5 comma 1-ter prevede che, nel caso di danni derivanti da commistione non imputabile a responsabilità soggettive, il conduttore agricolo possa accedere ai finanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale (d.lgs. n. 102 del 2004) “nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo”.

Al riguardo, si ritiene che la disposizione avrebbe dovuto indicare – mediante la riduzione della precedente autorizzazione di spesa – la quota del Fondo destinata a tali nuove esigenze: allo stato, infatti, manca un meccanismo per contemperare le vecchie e le nuove posizioni soggettive nei confronti del Fondo, non apparendo fondata sulla

formulazione della norma l'opinione espressa in Commissione bilancio Senato dal rappresentante dell'Economia, secondo cui potrebbe configurarsi – per gli agricoltori in questione – una ipotesi di “modalità prioritaria” di accesso al Fondo.

In realtà, la disposizione stessa appare preludere alla necessità di aumentare la dotazione del Fondo, aumento del resto escluso soltanto per “l'immediato futuro” dal rappresentante dell'Economia e di cui è comunque sottolineata l'opportunità nel parere della Commissione bilancio Senato.

Inoltre, l'art. 7 istituisce un Comitato consultivo in materia di coesistenza tra culture transgeniche, convenzionali e biologiche, cui la norma affida anche il compito di monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del decreto.

Le spese di funzionamento del Comitato, non quantificate nel testo del decreto, sono poste a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio; nulla è stabilito per gli oneri dell'attività di monitoraggio. La relazione tecnica indica invece - senza fornire ulteriori dati ed informazioni – oneri per il primo anno pari a 500.000 euro, di cui 30.000 per spese di funzionamento del Comitato, aventi carattere permanente, e 470.000 – limitate ad una sola annualità – per i costi del monitoraggio.

La relazione stessa indica altresì i capitoli di bilancio su cui tali oneri devono essere imputati.

Al riguardo, si osserva che, com'è noto, l'imputazione di nuovi oneri a disponibilità esistenti su capitoli di bilancio non è consentita dalle norme vigenti.

E' ben vero che in caso di nuovi oneri di modesta entità, inquadrabili in piani e programmi già esistenti di cui sono destinati a migliorare l'operatività, si sono verificate numerose eccezioni a tale regola: nel caso di specie, tuttavia, se questo criterio può essere ritenuto applicabile per le spese di funzionamento del Comitato, sorgono invece dubbi nei riguardi degli oneri di monitoraggio, di cui allo stato non riesce a comprendersi la limitazione ad una sola annualità.

Si ritiene comunque che in questi casi dovrebbe correttamente operarsi indicando nel testo normativo la quantificazione degli oneri e utilizzando la modalità di copertura appropriata, e cioè la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, modalità che consentirebbe comunque l'utilizzazione delle medesime risorse, a condizione che esse siano effettivamente eccedenti le esigenze a legislazione vigente.

4. I decreti legislativi.

Come già accennato nei capitoli dedicati all'ordinamento contabile e alla legislazione di spesa contenuti nella recente relazione della Corte sul rendiconto 2004, in considerazione del sempre più frequente ricorso a norme di delega, che determina uno spostamento dell'asse decisionale concreto in direzione dei decreti legislativi, la Corte ha assunto l'iniziativa di sottoporre ai Presidenti delle Commissioni bilancio delle due Camere l'opportunità – su cui i Presidenti stessi hanno convenuto – di estendere ai decreti legislativi pubblicati nello stesso periodo le relazioni sulle leggi di spesa che rimette ogni quadrimestre al Parlamento ai sensi dell'art. 11-*ter* comma 6 della legge di contabilità.

Infatti, soltanto attraverso l'esame delle norme sostanziali da cui direttamente deriva l'eventuale onere posto a carico della finanza pubblica possono essere formulate valutazioni sull'aderenza delle norme stesse alle autorizzazioni di spesa contenute nelle leggi di delega o riscontrato l'effettivo rispetto da parte delle norme delegate della eventuale clausola di neutralità finanziaria apposta alla legge di delega.

In particolare, qualora dalla normazione delegata scaturiscano diritti soggettivi o comunque oneri non modulabili discrezionalmente sulla base delle risorse disponibili, i connessi obblighi finanziari possono vanificare sia il riferimento alla clausola suddetta, sia il limite delle risorse finanziarie fissato dalla legge di delega, anche se formulato come tetto massimo di spesa.

In questo primo quadrimestre del 2005, i decreti legislativi pubblicati sono stati complessivamente 20, di cui 4 attuativi di leggi di delega e 16 attuativi di direttive comunitarie.

A) decreti attuativi di leggi di delega

1) Il d.lgs. n. 330 del 27 dicembre 2004 – attuativo della delega di cui all'art. 1 comma 3 della legge n. 290 del 2003, di conversione del DL n. 239 del 2003 – contiene integrazioni al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327 del 2001) concernenti la razionalizzazione e semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche: tali integrazioni

hanno carattere esclusivamente procedimentale e non determinano conseguenze finanziarie.

2) Il d.lgs. n. 9 del 10 gennaio 2005 – attuativo della delega di cui all’art. 1 commi 2 e 3 della legge n. 443 del 2001 -, ad integrazione del d.lgs. n. 190 del 2002, prevede l’istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale.

Premesso che la norma finale del decreto dispone l’obbligo di invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato, si rileva che l’unica disposizione che potrebbe comportare qualche problema di copertura è quella del quinto comma dell’art. 20 - *nonies*; è infatti prevista l’istituzione di una commissione per l’esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti ministeriali di attestazione del possesso dei requisiti, le cui spese sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente.

Tuttavia, in caso di soccombenza dell’amministrazione, la norma dispone che ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero, che però, essendo ovviamente quantificati sulla base della legislazione vigente, non tengono conto del nuovo eventuale onere introdotto dalla disposizione in argomento.

In relazione all’obbligo posto dalla clausola sopra richiamata, dovrà pertanto farsi fronte ai nuovi eventuali oneri mediante spostamenti di risorse in ambito ministeriale.

3) Aspetti finanziari di maggior rilievo sono presentati dal d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, con il quale, in attuazione della delega di cui alla legge n. 273 del 2002 e successive modificazioni (art. 15), è stato emanato il codice della proprietà industriale.

In primo luogo, l’art. 183 prevede che le opposizioni alla registrazione dei marchi siano decise da funzionari dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o anche – se il numero degli stessi fosse insufficiente in relazione alle opposizioni depositate – da funzionari del Ministero delle attività produttive o da esperti con notoria conoscenza della materia.

E’ espressamente previsto che l’incarico sia retribuito con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con quello dell’economia.

Si tratta pertanto di disposizione dichiaratamente onerosa a fronte della quale non è stata indicata alcuna fonte di finanziamento, neppure le – peraltro ampiamente discutibili – “risorse di bilancio”.

In secondo luogo, l’art. 223 e l’art. 224 attribuiscono all’Ufficio italiano brevetti e marchi rispettivamente una serie di compiti aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente e l’autonomia finanziaria.

Per quanto riguarda quest’ultima, l’art. 224 – la cui formulazione è stata modificata rispetto alla schema originario – contiene disposizioni non chiare e comunque contraddittorie.

Nel primo comma si prevede infatti che l’Ufficio provveda all’assolvimento dei propri compiti con le risorse di bilancio iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive e con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale. Nel secondo comma si prevede che il Ministero corrisponda annualmente all’Ufficio europeo dei brevetti “il cinquanta per cento dell’ammontare delle tasse di cui al comma 1”.

Sembra pertanto che i “corrispettivi per i servizi resi” consistano nelle “tasse” di cui al comma 2: in tal caso – considerato che attualmente le “tasse” previste per l’attività in argomento sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato –, si avrebbe una minore entrata cui sarebbe necessario fornire adeguata copertura.

Se invece il riferimento alle “tasse” di cui al comma 2 dipendesse soltanto da una infelice formulazione della norma, e le “tasse” stesse continuassero ad essere iscritte all’entrata del bilancio statale, resterebbe comunque il problema della copertura degli oneri per i nuovi compiti attribuiti all’Ufficio, in quanto le “risorse di bilancio iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive” non potrebbero essere che quelle misurate sulla legislazione vigente: in caso contrario – con un adeguamento cioè delle risorse stesse ai nuovi compiti – si avrebbe una sostanziale copertura a carico del bilancio, non consentita dalle norme vigenti.

4) Il d.lgs. 28 febbraio 2005, n.42, disciplina – in attuazione della delega ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di società dell’informazione contenuta

nell'art. 10, comma 1, della legge n. 229 del 2003 - l'istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione.

La legge di delega (art. 21) dispone che dall'esercizio della delega stessa non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato e il decreto legislativo (art. 18, comma 6) conferma che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Peraltro, l'art.18 contiene alcune disposizioni finanziarie, secondo cui per il periodo di almeno due anni i costi delle infrastrutture condivise sono a carico del CNIPA a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato, mentre al termine di tale periodo una quota dei costi di tali infrastrutture è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati (l'altra quota è a carico dei fornitori proporzionalmente all'importo dei contratti); per quanto riguarda poi gli oneri derivanti dai collegamenti internazionali, dopo i primi due anni in cui sono a carico del CNIPA essi vengono totalmente posti a carico di ogni singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

Premesso che la relazione tecnica fornisce dati d'insieme sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato utilizzabili a copertura delle spese a carico del CNIPA, ma non fornisce quantificazioni sugli oneri specificamente destinati ad incidere sulle varie autorizzazioni di spesa, né sulla parte degli oneri stessi a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del CNIPA, resta il fatto che mancano sufficienti informazioni sui volumi di spesa a carico delle Amministrazioni Pubbliche che saranno necessari, una volta concluse le operazioni tecniche di migrazione.

B) Decreti attuativi di direttive comunitarie.

Si tratta, come già accennato, di 16 decreti: di essi, tre (n. 332 e 333 entrambi del 20 dicembre 2004 e n. 36 del 21 febbraio 2005) contengono modifiche a precedenti decreti legislativi attuativi di deleghe della legge comunitaria 2002 e non presentano profili di rilievo finanziario.

Sei ulteriori decreti (n. 331 del 13 dicembre 2004, n. 335 del 24 dicembre, n. 338 del 22 dicembre, n. 12 del 10 gennaio 2005, n. 50 del 15 febbraio e n. 67 del 6 aprile)

attuano deleghe previste dall'art. 1 della legge comunitaria 2003 e comprese nell'elenco di cui all'allegato A; tale allegato, come è noto, comprende le direttive i cui schemi di attuazione vengono trasmessi ai competenti organi parlamentari soltanto quando prevedono il ricorso a sanzioni penali.

Anche questi decreti – per tre dei quali è comunque disposta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – non presentano profili di rilievo finanziario: l'unica modesta eccezione è costituita, nell'ambito del decreto n. 331, che è peraltro tra quelli che contengono la clausola di invarianza finanziaria, dagli eventuali oneri organizzativi per le prove ed analisi che debbono essere condotte sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione vegetativa da parte di autorità statali o comunque di persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato.

I decreti legislativi che attuano direttive elencate nell'allegato B all'art. 1 della legge comunitaria 2003, e pertanto sottoposti al parere delle commissioni parlamentari, sono complessivamente quattro (n. 13 del 17 gennaio, n. 52 dell'8 marzo, n. 65 del 14 marzo e n. 66 del 21 marzo); tutti contengono la clausola di invarianza finanziaria ed in effetti, ad eccezione del decreto n. 66, non presentano profili di interesse finanziario.

Il decreto n. 66, relativo all'attuazione della direttiva 2003/17/CE in materia di qualità della benzina e del combustibile diesel, prevede una serie di adempimenti di natura amministrativa, quali l'elaborazione da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente di relazioni annuali sulla qualità dei combustibili, da trasmettere al Parlamento e alla Commissione Europea (art. 7), l'attribuzione alle Agenzie delle dogane e alla Guardia di finanza di compiti d'accertamento delle infrazioni (art. 8, commi 1 e 5) e la istituzione di un sistema nazionale per il monitoraggio della qualità dei combustibili (art. 10, comma 2).

Tutti questi nuovi compiti dovrebbero, a norma dell'art. 10, comma 5, essere svolti “con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”. Nessun ulteriore elemento è fornito al riguardo, tanto più che non si è provveduto alla compilazione di una relazione tecnica, e non è pertanto possibile non avanzare le più ampie riserve sulla effettiva assenza di oneri specie quando il nuovo assetto organizzativo opererà a regime.

I residui tre decreti legislativi (n. 38 del 28 febbraio, n. 59 del 18 febbraio e n. 70 del 21 marzo) attuano specifiche deleghe contenute nella legge comunitaria 2003.

In coerenza con la condizione di neutralità finanziaria apposta alle norme di delega e con le specifiche clausole in tal senso apposte ai singoli decreti, appare effettivamente da escludere l'onerosità per la finanza pubblica delle disposizioni in essi contenute.

Esclusa infatti qualsiasi onerosità derivante dal d.lgs. n. 70, che contiene soltanto disposizioni sanzionatorie per la violazione di regolamenti relativi ad alimenti e mangimi geneticamente modificati, e preso atto che gli obblighi e le facoltà di opzione in materia di applicazione dei principi contabili internazionali disciplinati dal d.lgs. n. 38 sono articolati in modo da evitare ricadute in termine di gettito, le uniche disposizioni che comportano spese sono contenute nel d.lgs. n. 59, che integra l'attuazione della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

In particolare, quest'ultimo decreto prevede l'istituzione di una commissione di alto livello, cui partecipa un elevato numero di soggetti pubblici e privati adeguatamente qualificati, per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alle domande di autorizzazione integrata ambientale. La copertura dei relativi oneri è posta a carico dei richiedenti attraverso tariffe da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia.

Nonostante l'assenza di qualsiasi valutazione quantitativa nella relazione illustrativa al decreto (la relazione tecnica manca per l'asserita neutralità finanziaria), la modalità di copertura adottata appare comunque congrua, tanto più che viene opportunamente disposto il versamento degli importi delle tariffe al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Tavola 1

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
GENNAIO-APRILE 2005**

N.	LEGGE n. a)	DATA	G.U. n.	DATA	CONV.DL n.	SCHEDA COPERTURA b)	INIZIATIVA
1	316	30/12/04	2	04/01/05	273/04		Gov.
2	317	30/12/04	3	05/01/05		1	Gov.
3	321	29/12/04	14	19/01/05		2	Gov.
4	322	29/12/04	15	20/01/05		3	Gov.
6	323	29/12/04	16	21/01/05		4	Gov.
8	324	29/12/04	18 S.O.	24/01/05		5	Gov.
5	1	19/01/05	14	19/01/05	276/04		Gov.
7	4	21/01/05	16	21/01/05	277/04		Gov.
9	5	28/01/05	22	28/01/05	279/04		Gov.
10	6	28/01/05	22	28/01/05	281/04		Gov.
11	11	04/02/05	37	15/02/05			Parl.
12	15	11/02/05	42	21/02/05			Gov.
13	18	10/02/05	45 S.O.	24/02/05			Gov.
14	19	10/02/05	48 S.O.	28/02/05			Gov.
15	21	28/02/05	49	01/03/05	315/04	6-8	Gov.
16	23	10/02/05	50 S.O.	02/03/05			Gov.
17	24	10/02/05	50	02/03/05			Parl.
18	25	24/02/05	50	02/03/05			Parl.
19	26	01/03/05	50	02/03/05	314/04		Gov.
20	27	10/02/05	51 S.O.	03/03/05		9	Gov.
21	28	10/02/05	52	04/03/05		10	Gov.
22	29	10/02/05	52	04/03/05		11	Gov.
23	31	10/02/05	53	05/03/05		12	Gov.
24	32	01/03/05	57	10/03/05			Gov.
25	33	10/03/05	60	14/03/05	2/05	13-15	Gov.
26	37	18/03/05	65	19/03/05	3/05	16-18	Gov.
27	39	21/03/05	67	22/03/05		19-20	Parl.
28	40	24/03/05	70	25/03/05	8/05	21	Gov.
29	41	14/03/05	72	29/03/05		22	Gov.
30	43	31/03/05	75	01/04/05	7/05	23-37	Gov.
31	47	04/04/05	84	12/04/05			Parl.
32	48	31/03/05	86	14/04/05		38	Parl.
33	49	06/04/05	86	14/04/05			Parl.
34	53	15/04/05	90	19/04/05	14/05	39	Gov.
35	55	21/03/05	91	20/04/05			Gov.
36	56	31/03/05	91 S.O.	20/04/05		40-43	Gov.
37	57	07/04/05	92 S.O.	21/04/05			Gov.
38	58	22/04/05	93	22/04/05	16/05	44-45	Gov.
39	60	22/04/05	94	23/04/05	17/05		Gov.
40	61	15/04/05	95	15/04/05			Parl.
41	62	18/04/05	96 S.O.	27/04/05			Gov.
42	69	22/04/05	98	29/04/05			Parl.
43	71	29/04/05	99	30/04/05	22/05	46-50	Gov.

a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

Tavola 2

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE
NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2005**

legge	2003	2004	2005	2006	2007	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
317		500.000	500.000	500.000			
321				5.615			5.615 *
322		24.450		24.450			24.450 **
323		22.760	22.760	22.760	22.760		22.760
324		15.080	15.080	15.080	15.080		15.080
21	436.608.843						
27		512.980	522.600	522.600	522.600		522.600
28		263.150	263.150	269.320	269.320		269.320
29		258.720	252.555	258.720	258.720		258.720
31		1.550.330	1.550.330	1.550.330	1.550.330		1.550.330
33		356.711.150	297.448.000	44.448.000			
37			299.492.695				
39			342.895.924				
40			10.000.000				
41			362.218	362.218	362.218		362.218
43		65.000.000	183.169.246	113.849.170	95.293.485	31.273.439 ***	42.924.436 ****
48			247.196	247.196	247.196		247.196
53			20.000.000				
56		15.500.000	32.594.061	17.394.061	15.394.061		15.394.061
58			410.000.000	508.070.000	508.070.000		508.070.000
71			143.890.000	22.000.000	22.000.000		
Totale		440.358.620	1.743.225.815	709.539.520	644.005.770	31.273.439	569.666.786

* Onere ogni quattro anni

** Onere ad anni alterni

*** Di cui €28.333.439 per il solo anno 2008 e €2.940.000 annui dal 2008 al 2017

**** Di cui €18.783.436 a decorrere dal 2009

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA GENNAIO-APRILE 2005

	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE	%
FONDI SPECIALI:							
PARTE CORRENTE		3.147.470	37.870.950	29.313.350	30.283.285	100.615.055	2,53
C/CAPITALE	436.608.843	372.211.150	263.178.000	68.203.000	24.600.000	1.164.800.993	29,31
TOTALE FONDI SPECIALI	436.608.843	375.358.620	301.048.950	97.516.350	54.883.285	1.265.416.048	31,84
RIDUZIONE PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA		65.000.000	928.176.865	79.953.170	57.052.485	1.130.182.520	28,44
NUOVE O MAGGIORI ENTRATE			350.000.000	448.070.000	448.070.000	1.246.140.000	31,36
ALTRE FORME DI COPERTURA			164.000.000	84.000.000	84.000.000	332.000.000	8,35
TOTALE	436.608.843	440.358.620	1.743.225.815	709.539.520	644.005.770	3.973.738.568	100,00

Tavola 4

**TIPOLOGIA DEGLI ONERI FINANZIARI INDICATI DA LEGGI PUBBLICATE NEL
PERIODO GENNAIO-APRILE 2005**

legge	2003		2004		2005		2006		2007	
	corrente	capitale	corrente	capitale	corrente	capitale	corrente	capitale	corrente	capitale
317			500.000		500.000		500.000			
321							5.615			
322			24.450				24.450			
323			22.760		22.760		22.760		22.760	
324			15.080		15.080		15.080		15.080	
21	436.608.843									
27			512.980		522.600		522.600		522.600	
28			263.150		263.150		269.320		269.320	
29			258.720		252.555		258.720		258.720	
31			1.550.330		1.550.330		1.550.330		1.550.330	
33				356.711.150		297.448.000		44.448.000		
37					299.492.695					
39					342.895.924					
40						10.000.000				
41					362.218		362.218		362.218	
43				65.000.000	65.999.246	117.170.000	63.154.170	50.695.000	65.753.485	29.540.000
48					247.196		247.196		247.196	
53						20.000.000				
56				15.500.000	15.094.061	17.500.000	15.394.061	2.000.000	15.394.061	
58					410.000.000		508.070.000		508.070.000	
71					100.000	143.790.000		22.000.000		22.000.000
TOT.	436.608.843		3.147.470	437.211.150	1.137.317.815	605.908.000	590.396.520	119.143.000	592.465.770	51.540.000

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 30 dicembre 2004, n. 317

Contributo straordinario in favore dello Staff College, organismo delle Nazioni Unite, con sede in Torino.

Articolo 1 comma 2

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO	2004	Importo € 500.000
II	ANNO	2005	Importo € 500.000
III	ANNO	2006	Importo € 500.000

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 dicembre 2004, n. 321

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

Interventi per la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente dell'energia.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO 2006 Importo € 5.615

Oneri a regime: € 5.615 a decorrere dal 2006 ogni quattro anni.

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 dicembre 2004, n.322

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO	2004	Importo € 24.450
II	ANNO	2006	Importo € 24.450

Onere a regime ad anni alterni di € 24.450

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 dicembre 2004, n. 323

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X)Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

()Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO	2004	Importo € 22.760
II	ANNO	2005	Importo € 22.760
III	ANNO	2006	Importo € 22.760

Onere a regime: € 22.760 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 dicembre 2004, n. 324

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X)Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

()Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I	ANNO	2004	Importo € 15.080
II	ANNO	2005	Importo € 15.080
III	ANNO	2006	Importo € 15.080

Onere a regime: € 15.080 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 febbraio 2005, n. 21

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

Articolo 1 comma 1

Oggetto della disposizione:

Partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I ANNO 2003 Importo € 361.380.000

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 febbraio 2005, n. 21

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

Articolo 4 comma 1

Oggetto della disposizione:

Partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I ANNO 2003 Importo € 55.410.172

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 28 febbraio 2005, n. 21

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

Articolo 6 comma 1

Oggetto della disposizione:

Partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I ANNO 2003 Importo € 19.818.671

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 10 febbraio 2005, n. 27

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO	2004	Importo € 512.980
II	ANNO	2005	Importo € 522.600
III	ANNO	2006	Importo € 522.600

Onere a regime: € 522.600 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 10 febbraio 2005, n. 28

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003 .

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO	2004	Importo € 263.150
II	ANNO	2005	Importo € 263.150
III	ANNO	2006	Importo € 269.320

Onere a regime: € 269.320 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 10 febbraio 2005, n. 29

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I	ANNO→	2004	Importo € 258.720
II	ANNO→	2005	Importo € 252.555
III	ANNO→	2006	Importo € 258.720

Onere a regime: € 258.720 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 10 febbraio 2005, n. 31

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRA-NET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I	ANNO	2004	Importo € 1.550.330
II	ANNO	2005	Importo € 1.550.330
III	ANNO	2006	Importo € 1.550.330

Onere a regime: €1.550.330 a decorrere dal 2007

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 10 marzo 2005, n. 33

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico.

Articolo 1 comma 2

Oggetto della disposizione:

Interventi di cooperazione allo sviluppo

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata nella tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

I	ANNO	2005	Importo € 70.000.000
---	------	------	----------------------

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 10 marzo 2005, n. 33

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sud est asiatico.

Articolo 4

Oggetto della disposizione.

Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostruzione di Fondi internazionali

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→	2004	Importo € 356.711.150
II	ANNO→	2005	Importo € 47.448.000
III	ANNO→	2006	Importo € 44.448.000

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 10 marzo 2005, n. 33

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sud est asiatico.

Articolo 5 comma 2

Oggetto della disposizione.
Contributo al Fondo globale

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I ANNO 2005 Importo € 180.000.000

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 18 marzo 2005, n. 37

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri.

Articolo 1 comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri derivanti dagli artt. 1- 4 -10

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 1, comma 233 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

I	ANNO	2005	Importo € 291.492.695
---	------	------	-----------------------

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 18 marzo 2005, n. 37

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri.

Articolo 4- *bis* comma 1

Oggetto della disposizione:

Incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 1, comma 233 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

I	ANNO	2005	Importo € 5.000.000
---	------	------	---------------------

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 18 marzo 2005, n. 37

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri.

Articolo 4- *bis* comma 2

Oggetto della disposizione:

Incentivazione della produttività del personale del Ministero degli affari esteri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I ANNO → 2005 Importo € 3.000.000

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 21 marzo 2005, n. 39

Disposizioni per la partecipazioni italiana a missioni internazionali

Articolo 18 comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 1, comma 233 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

I	ANNO	2005	Importo € 319.777.123
---	------	------	-----------------------

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 21 marzo 2005, n. 39

Disposizioni per la partecipazioni italiana a missioni internazionali

Articolo 12

Oggetto della disposizione:

Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 3, comma 70 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

I ANNO 2005 Importo € 23.118.801

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 marzo 2005, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.

Articolo 2 comma 3 lett. a)

Oggetto della disposizione:

Sperimentazione della rilevazione informatizzata delle risultanze di uno scrutinio regionale.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I ANNO → 2005 Importo € 10.000.000

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 14 marzo 2005, n. 41

Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

Articolo 11 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

I	ANNO→	2005	Importo € 362.218
II	ANNO→	2006	Importo € 362.218
III	ANNO→	2007	Importo € 362.218

Onere a regime: € 362.218 a decorrere dal 2008

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 1-*bis* comma 2

Oggetto della disposizione:

Contributi per le università e gli istituti superiori non statali.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 come determinata dalla tabella C della legge 311/2004 (Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università).

I	ANNO→	2005	Importo € 8.709.610
II	ANNO→	2006	Importo € 8.646.470
III	ANNO→	2007	Importo € 8.675.520

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 1-*quater* comma 1

Oggetto della disposizione:

Contributi alle Accademie di belle arti non statali.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I ANNO → 2007 Importo € 1.500.000

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 1-*quiquies* comma 2

Oggetto della disposizione:

Unione tra l'Istituto musicale di Ceglie Messapico e il Conservatorio statale di musica di Lecce.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I	ANNO→	2005	Importo € 141.000
II	ANNO→	2006	Importo € 141.000
III	ANNO→	2007	Importo € 141.000

Onere a regime: € 141.000 a decorrere dal 2008

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 2 comma 2

Oggetto della disposizione:

Integrazione del contributo ordinario alla Società Sincrotrone S.p.a. di Trieste.

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo di risorse sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 7 comma 1 d.lgs. n.204/98 rideterminato dalla tabella C della legge n. 311/2004.

I	ANNO→	2005	Importo € 14.000.000
II	ANNO→	2006	Importo € 14.000.000
III	ANNO→	2007	Importo € 14.000.000

Onere a regime: 14 milioni di euro annui

CAP. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 2-*bis* comma 2

Oggetto della disposizione:

Contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente, i beni culturali e promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio (legge n.311/04).

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 54 legge 28 dicembre 2001, n. 448 Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (€ 45.000.000); art. 55 legge 28 dicembre 2001, n. 448 Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (€ 20.000.000)

I	ANNO	2004	Importo € 65.000.000
---	------	------	----------------------

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 2-*bis* comma 2

Oggetto della disposizione:

Contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente, i beni culturali e promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio (legge n.311/04).

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze:

2005 €3.230.000, 2006 € 2.600.000, 2007 € 2.600.000

Accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali:

2005 €7.000.000, 2006 € 21.155.000

I	ANNO→	2005	Importo € 10.230.000
II	ANNO→	2006	Importo € 23.755.000
III	ANNO→	2007	Importo € 2.600.000

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 4 comma 3

Oggetto della disposizione:

Conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 1, comma 7, legge 19 luglio 1993, n. 236 rideterminata dalla tabella D della legge n.311/04 (€ 5.000.000);

Art. 9-ter legge 5 agosto 1978, n. 468 determinata dalla tabella C della legge n.311/04 (€ 7.000.000) Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

I	ANNO→	2005	Importo € 12.000.000
---	-------	------	----------------------

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 6-ter comma 2

Oggetto della disposizione:

Disposizioni a favore dell'Autorità portuale di Genova.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 36, comma 2, legge 10 agosto 2002, n. 166, utilizzando il limite di impegno di € 1.020.000 dell'anno 2003 e di € 1.920.000 dell'anno 2004.

I	ANNO→	2005	Importo € 2.940.000
II	ANNO→	2006	Importo € 2.940.000
III	ANNO→	2007	Importo € 2.940.000

Limite di impegno tredicennale di € 2.940.000 a decorrere dal 2005

Oneri successivi: € 2.940.000 annui dal 2008 al 2017

CAP. PLURIEN.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 7-*bis* comma 2

Oggetto della disposizione:

Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I	ANNO	2005	Importo € 2.000.000
II	ANNO→	2006	Importo € 2.000.000
III	ANNO→	2007	Importo € 2.000.000

Onere a regime: € 2.000.000 a decorrere dal 2008

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 7- *ter* comma 2

Oggetto della disposizione:

Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005 €8.000.000, 2006 €4.000.000, 2007 €4.000.000

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri:

2006 €4.000.000, 2007 €4.000.000

I	ANNO→	2005	Importo € 8.000.000
II	ANNO→	2006	Importo € 8.000.000
III	ANNO→	2007	Importo € 8.000.000

Onere a regime: € 8.000.000 a decorrere dal 2008

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 7-*sexies* comma 2

Oggetto della disposizione:

Aggiornamento degli schedari consolari.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO → 2005 Importo € 2.800.000

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 7-*septies* comma 8

Oggetto della disposizione:

Interventi per i giochi olimpici invernali

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo di risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 art.10 legge 27 dicembre 2004, n.307.

I ANNO→ 2005 Importo € 80.000.000

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 7-terdecies comma 3

Oggetto della disposizione:
Contributo a Italia Lavoro Spa.

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzo delle risorse iscritte sulla u.p.b. 3.2.3.1 (capitolo 7202 Fondo per l'occupazione) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

I	ANNO→	2005	Importo € 10.000.000
II	ANNO→	2006	Importo € 10.000.000
III	ANNO→	2007	Importo € 10.000.000

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 7-*vicies*

Oggetto della disposizione:

Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

I ANNO → 2005 Importo € 3.100.000

CORR. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.

Articolo 8 comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri art. 1 comma 2 (Disposizioni per l'università).

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 5, comma 1 lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 come determinato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università).

I	ANNO	2005	Importo € 29.248.636
II	ANNO	2006	Importo € 44.366.700
III	ANNO	2007	Importo € 45.436.965

Oneri successivi: €28.333.439 per l'anno 2008 ed €18.783.436 a regime a decorrere dal 2009.

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 48

Equiparazione ai cimiteri di guerra di monumenti sacrali.

Articolo 1 comma 2

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

I	ANNO→	2005	Importo € 247.196
II	ANNO→	2006	Importo € 247.196
III	ANNO→	2007	Importo € 247.196

Onere a regime: € 247.196 a decorrere dal 2008

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 aprile 2005, n. 53

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

Articolo 2 comma 3

Oggetto della disposizione:
Adeguamento degli impianti

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I	ANNO	2005	Importo € 20.000.000
---	------	------	----------------------

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 56

Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti nel medesimo settore.

Articolo 2 comma 1

Oggetto della disposizione:

Disposizioni organizzative a supporto dell'attività degli sportelli unici all'estero.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 8, comma 1, lettera b), della legge n. 68/97.

I	ANNO→	2005	Importo € 2.000.000
II	ANNO→	2006	Importo € 2.000.000

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 56

Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti nel medesimo settore.

Articolo 2 comma 2

Oggetto della disposizione:

Istituzione di un fondo, presso il Ministero degli affari esteri per la costituzione e il funzionamento degli sportelli unici all'estero.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I	ANNO→	2005	Importo € 1.300.000
II	ANNO→	2006	Importo € 1.600.000
III	ANNO→	2007	Importo € 1.600.000

Onere a regime: € 1.600.000 a decorrere dal 2008

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 56

Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti nel medesimo settore.

Articolo 8 comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura degli oneri relativi a :costituzione degli sportelli unici all'estero, strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione, accordi di settore in tema di internazionalizzazione.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

()Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X)Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

I	ANNO→	2004	Importo € 15.500.000
II	ANNO→	2005	Importo € 15.500.000

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2005, n. 56

Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti nel medesimo settore.

Articolo 8 comma 2

Oggetto della disposizione:

Costituzione degli sportelli unici all'estero

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I	ANNO→	2005	Importo € 13.794.061
II	ANNO→	2006	Importo € 13.794.061
III	ANNO→	2007	Importo € 13.794.061

Onere a regime: €13.794.061 annui a decorrere dal 2008

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 aprile 2005, n. 58

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.

Articolo 1 comma 2

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri

5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Riduzione di trasferimenti erariali agli enti territoriali interessati.

I	ANNO→	2005	Importo € 60.000.000
II	ANNO→	2006	Importo € 60.000.000
III	ANNO→	2007	Importo € 60.000.000

Onere a regime: € 60.000.000 annui a decorrere dal 2008

CORR. PERM.

SCHEMA N. 45

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 aprile 2005, n. 58

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.

Articolo 1 comma 9

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri

4. MAGGIORI ENTRATE

Aumento dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio da carburante (d.lgs. n.504/95).

I	ANNO→	2005	Importo €	350.000.000
II	ANNO→	2006	Importo €	448.070.000
III	ANNO→	2007	Importo €	448.070.000

Onere a regime: € 448.070.000 annui a decorrere dal 2008

CORR. PERM.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 aprile 2005, n. 71

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.

Articolo 1 comma 2

Oggetto della disposizione:

Contributo all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Fondo unico da ripartire investimenti, agricoltura, foreste e pesca).

I	ANNO→	2005	Importo € 23.790.000
II	ANNO→	2006	Importo € 22.000.000

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 aprile 2005, n. 71

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.

Articolo 1 comma 2

Oggetto della disposizione:

Contributo all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

I ANNO → 2007 Importo € 22.000.000

CAP. TEMP.

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 aprile 2005, n. 71

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.

Articolo 1 comma 3-ter

Oggetto della disposizione:

Aumento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Fondo per le aree sottoutilizzate).

I ANNO→ 2005 Importo € 120.000.000

CAP. TEMP.

SCHEMA N. 49

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 aprile 2005, n. 71

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.

Articolo 1 comma 4-ter

Oggetto della disposizione:

Assunzione da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi di dirigenti di seconda fascia.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

I ANNO→ 2005 Importo € 100.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 50

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 29 aprile 2005, n. 71

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare.

Articolo 1 comma 4-ter

Oggetto della disposizione:

Assunzione da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi di dirigenti di seconda fascia.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali

I	ANNO→	2006	Importo € 1.000.000
II	ANNO→	2007	Importo € 1.000.000

Onere a regime: € 1.000.000 a decorrere dal 2008

CORR. PERM.